

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III BIS

N. 6990/2019 R.G.

Ricorso per motivi aggiunti

nell'interesse della **PROF.SSA D'ANIELLO MARGHERITA**, cod. fisc. **DNL MGH 74L65F839U** rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it - info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA

CAUTELARE,

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n.

- 247, con relativo allegato;
- 2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
 - 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
 - 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
 - 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
 - 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
 - 7) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
 - 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
 - 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
 - 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
 - 11) dell'Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
 - 12) dell'Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
 - 13) della Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;

- 14) de DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;
- 15) della Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
- 16) della Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
- 17) dell'Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
- 18) del Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
- 19) dell'Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 20) dell'Elenco delle sedi disponibili per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai candidati vincitori del Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017) nella Regione Emilia-Romagna, pubblicato in data 2 agosto 2019;
- 21) dell'Elenco relativo all'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici indetto con il D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna in data 8 agosto 2019;
- 22) della Nota prot. n. 16554 del 9/08/2019 relativa all'acquisizione delle preferenze di assegnazione sede presso Regione Emilia-Romagna;
- 23) della Nota prot. n. 16649 del 13 agosto 2019 relativa alle Convocazioni per la sottoscrizione di contratto individuale di lavoro con decorrenza 1/09/2019 presso Regione Emilia-Romagna;
- 24) dell'Elenco pubblicato in data 13 agosto 2019 recante le convocazioni dei

- vincitori per la sottoscrizione di contratto individuale di lavoro con decorrenza 1/09/2019 presso Regione Emilia-Romagna;
- 25) del Decreto n. 900 del 23 agosto 2019 pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna con il quale i Dirigenti Scolastici sono stati assegnati alle Istituzioni Scolastiche indicate, quale sede oggetto del primo incarico dirigenziale a decorrere dal 1/09/2019 e tabella di sintesi istituzioni scolastiche in ordine di provincia e codice meccanografico con nominativo Dirigente Scolastico assegnato di nuova nomina;
 - 26) dell'Elenco delle istituzioni scolastiche in ordine di provincia e codice meccanografico con nominativo Dirigente scolastico assegnato di nuova nomina pubblicato in allegato al Decreto n. 900 del 23 agosto 2019 pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna;
 - 27) della Comunicazione del 23 agosto 2019 pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna;
 - 28) della Nota 17013 pubblicata dall'USR per l'Emilia Romagna in data 26 agosto 2019;
 - 29) della Nota prot. n. 17412 del 27/08/2019 recante le Disponibilità per le reggenze a.s. 2019-20 per l'Emilia Romagna;
 - 30) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
 - 31) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova orale del concorso per cui è causa mediante indizione di prove suppletive, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo

di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

Premesse:

Il presente contenzioso è relativo al “*corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*” bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, il quale è stato annullato con sentenza n. 8655/2019 del T.A.R. del Lazio. Ad oggi, il procedimento relativo a detta sentenza risulta sospeso con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3512/2019 e verrà definito in data 12 marzo 2020.

Medio tempore, con i presenti motivi aggiunti, per mero tuziorismo ed anche al fine di evitare decadenze, la scrivente difesa ritiene di impugnare tutti i provvedimenti ed atti emanati dal MIUR e dell'USR per il Lazio a seguito dello svolgimento delle prove orali del concorso d'interesse.

L'attuale giudizio, infatti, trae origine dall'illegittima esclusione della ricorrente dalla nota procedura concorsuale per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando per la prova scritta, avendo ottenuto un punteggio pari a 64,00 (e addirittura 82,40 alla prova preselettiva). Proseguendo nella propria azione, l'Amministrazione resistente ha adottato tutti gli atti gravati in questa sede mediante i quali si è giunti all'assegnazione ai neo-dirigenti scolastici delle sedi regionali disponibili ed ambite dalla ricorrente, cui di certo avrebbe potuto accedere se le fosse stata consentita la legittima partecipazione alle fasi successive del corso-concorso di specie.

MOTIVI

0. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

Tutti gli atti impugnati in questa sede appaiono illegittimi e non potranno che

essere annullati per le motivazioni di seguito esplicate.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

1. L'art. 16, co. 2, D.M. n. 138/2017, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, stabilisce che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:*

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”.

b) [...]

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Come si evince dal disposto normativo, requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni, tra cui il dott. Angelo Francesco Marcucci, in qualità di componente della 12° Sotto-

Commissione e Sindaco del Comune di Alvignano¹, in Provincia di Caserta, la dott.ssa Elisabetta Davoli e la dott.ssa Francesca Busceti quali componenti rispettivamente della 11° e 18° Sotto-Commissione, entrambe svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

Difatti, l'art. 16, co. 2, lett a) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, è volto proprio ad evitare che un Sindaco, organo elettivo e in quanto tale ricoprente una carica politica, venga nominato membro della componente valutativa del corso-concorso per dirigenti scolastici considerato che *“per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile a determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del manus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale”* (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

Per quanto invece attiene alla posizione di incompatibilità delle dott.sse Davoli e Busceti, è l'art. 16, co. 2, lett c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 che opera un preciso riferimento ai corsi di formazione svolti nell'anno precedente allo svolgimento del concorso. Tale disposto è volto dunque ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, con inevitabile compromissione dell'attendibilità delle valutazioni e lesione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

¹ Nel caso di specie la “doppia veste” del Commissario Marcucci ha inciso in vario modo sulla regolarità del concorso come dedotto nelle relazioni variamente rassegnate dal Ministero nei vari giudizi, ove affiora un dato che appare clamoroso.

Il Ministero ci fa sapere che la correzione debba avvenire necessariamente in via collegiale, giacché l'area di correzione telematica non risulta accessibile senza l'immissione a sistema di nome utente e password dei commissari. Orbene, il Dott. Marcucci, per giustificare la propria “non ubiquità” di cui “L'Espresso” (e non questa difesa) lo taccia, afferma che avrebbe iniziato alle ore 9 il Consiglio comunale e poi, a seduta di correzione iniziata, si sarebbe recato ad assumere il suo ruolo di Commissario ivi giungendo alle ore 9.20. Non è in discussione, stante la stessa dichiarazione, che egli alle ore 9 non fosse in sede di correzione. Orbene, delle due l'una: o l'area di accesso alla correzione è stata sbloccata usando i codici del Commissario già dalle nove o gli altri commissari avrebbero attestato falsamente l'ora di inizio delle loro attività.

Verrebbe indiscutibilmente violato il principio della *par condicio* considerando che i candidati che hanno svolto i corsi di preparazione al concorso potrebbero essere avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

Pacifica è la circostanza che la Commissione esaminatrice deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (*ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ne discende che se anche un solo componente delle Commissioni versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera minacciato il principio del collegio perfetto.

La nomina dei suddetti componenti essendo illegittima si riverbera sull'operato di tutte le commissioni considerato che nella Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico era riunito in composizione allargata e in tale sede venivano stabiliti tutti i criteri di valutazione e correzione degli elaborati dei candidati, circostanza che rende illegittima e quindi annullabile tutta la procedura.

2. Pare poi che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Il Dott. **Paolo Sciascia** ed il Ministero si guarda bene dal confermarlo non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. Non deve dunque avere incarichi politici ma è la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, è incompatibile con la commissione di concorso.

2.1 Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-Irfed ragion per cui, anche

in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la **Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.** Anche se queste ultime non sarebbero presenti alle sedute, **al fine di avere conferma della loro mancata partecipazione, è necessario acquisire i verbali di tutte le sedute del Comitato.** Decisivo, difatti, è che le stesse non abbiano ricevuto materiale sulle prove prima delle loro dimissioni giacché, pur non partecipando alle successive sedute, illegittimamente, avrebbero consentito che tali elementi segreti potessero poi essere divulgati.

La circostanza di aver rassegnato le dimissioni, quindi, si rivela assolutamente inconferente rispetto alla predetta cesura giacché, soprattutto avuto riguardo alla ragione della incompatibilità, l'eventuale possesso di materiale relativo alla determinazione delle prove o tale da condizionare la fissazione dei criteri avrebbe certamente comportato una lesione di quei principi di buon andamento che devono contrassegnare ogni procedimento.

3. L'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico non costituisce l'unica ragione di illegittimità della procedura concorsuale nel suo complesso. È emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nei primi motivi di censura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica. In particolare deve essere considerato illegittimo, **e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle sedute del 25 gennaio devono essere considerate tali,** il decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 nella parte in cui

nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti va ribadito che esse hanno svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, in spregio a quanto statuito nell'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, secondo cui i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi*».

Il fatto che gli interventi della Dott.ssa Davoli, siano stati somministrati per lezioni telematiche non toglie che essa, sulla base delle informazioni in possesso con la qualità di Commissario, abbia potuto aiutare i discenti somministrandolo loro informazioni più correttamente centrate sulla prova rispetto ad altri discenti che, al contrario, nulla potevano sapere dei lavori del Comitato. Non serve affatto il contatto, dunque, ma il possesso delle informazioni e la loro potenziale somministrazione.

L'esistenza acclarata di una situazione di incompatibilità di soggetti che hanno partecipato ai lavori di "ri" determinazione dei criteri, nella seduta del 25 gennaio, non può che comportare l'annullamento di tutti gli atti compiuti nell'anzidetta seduta.

Dunque, come già chiarito nelle sentenze di codesta ill.ma Sezione del 2 luglio 2019, la seduta del 25 gennaio 2019 è illegittima perché all'interno della Commissione centrale vi erano membri incompatibili con la carica ricoperta.

Il commissario Domenico Martino è stato escluso dalla Commissione 35 per "*sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico*" con nota MIUR². All'atto della nomina gli aspiranti commissari dovevano rendere dichiarazione

² http://www.istruzione.it/concorso_ds/allegati/prot89_04_02_2019.zip

circa la "*insussistenza di condizioni personali ostative all'incarico*". Il detto commissario figura nel verbale del 25 gennaio. Essendo stato escluso dallo stesso MIUR, non potrà dubitarsi della relativa incompatibilità.

E' emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato anche nell'atto introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti. La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica.

4. Relativamente al caso di specie, inoltre, si è già avuto modo di sottoporre all'attenzione dell'On.le Collegio l'irregolarità della composizione e conseguente illiceità dell'operato della Commissione n. 16 che correggeva gli elaborati della ricorrente. Nello specifico, si rimanda ai motivi V e VI del ricorso introduttivo (che qui si intendono integralmente riproposti) ove, da un lato, si chiariva come la Commissione n. 16 avesse verbalizzato le operazioni di valutazione attestando la presenza di alcuni commissari che, nella realtà, risultavano presenti contestualmente in altre sedi, e dall'altro, si censurava l'illegittima composizione del comitato tecnico-scientifico per incompatibilità dei relativi membri.

5. Con il presente atto si intende censurare anche la relazione ministeriale che, pur riferendosi ad altro ricorrente, riguarda la procedura concorsuale qui censurata ma risulta inammissibile perché versata senza il filtro della difesa tecnica.

Il Ministero, difatti, nonostante la costituzione a mezzo la difesa erariale, ha personalmente presentato, sotto forma di relazione non richiesta giudizialmente, un controricorso.

Difatti, secondo giurisprudenza anche di legittimità, pena lo stravolgimento dei

principi fondamentali del processo, l'Amministrazione non può sopperire alla sua assenza in giudizio mediante osservazioni o controdeduzioni di un suo funzionario rese al di fuori del processo (TAR Campania – Salerno, Sez. I, 19 novembre 2014, n. 1943; Cass. 9 aprile 2001, n. 5262).

5.1 La relazione nulla deduce su alcuni vizi censurati dalla scrivente difesa con tutte le conseguenze processuali di cui all'art. 64 c.p.a. e, addirittura, confessa la correttezza degli argomenti esposti. Anzitutto, alcuna argomentazione si riferisce alla mancata valutazione congiunta della prova scritta con la prova preselettiva; il Ministero non si pronuncia sulla circostanza che solo in sede di successiva seduta rispetto ai quadri di riferimento inizialmente pubblicati vi siano stati taluni e decisivi cambiamenti circa i parametri e criteri di valutazione; alcuna deduzione ministeriale riguarda il vincolo dell'autolimita ai tempi di correzione che la Commissione si era autoimposta né la regolarità della verbalizzazione sul punto; assoluto silenzio infine serba l'Amministrazione in riguardo ai dati statistici depositati in atti a dimostrazione della palese differenza dei metri di giudizio seguiti dalle Sottocommissioni, nonché alla dedotta erroneità del quesito in inglese.

5.2 Allo stesso tempo, la relazione finisce per confessare i vizi avanzati con il ricorso introduttivo.

5.2.A Confessata è anzitutto l'esistenza di due casi di studio tra le domande contestate. L'Amministrazione ne giustifica la presenza come naturale possibilità demandata alla Commissione e ritiene infondata la censura in quanto gli studi di caso *“non sarebbero altro che la descrizione delle azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto individuati dai quesiti somministrati”* anche se, nella realtà, non è così. La definizione di “studi di caso”, non è rimessa alla libera interpretazione, come oggi offerta, dal Ministero e dal suo funzionario, ma è della *lex specialis*. E' il D.M., in particolare, a prevedere gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, comma 1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, comma 2). E non è un caso

giacchè, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

A fronte dell'odierna confessione ministeriale, secondo cui quei quesiti contestati sono proprio "studi di caso", risultano documentalmente n. 2 quesiti che non potevano essere somministrati e le cui insufficienze comminate non possono, per l'effetto essere attribuite. Per l'effetto, sia per il quesito n. 2 sia per il quesito n. 3, dovranno attribuirsi rispettivamente n. 16 punti, con conseguente superamento, anche sotto tale profilo, della prova di resistenza.

5.2.B Infondata è la tesi secondo cui doveva essere impugnato il bando tempestivamente non essendovi alcuna clausola lesiva escludente. E' pacifico, in tal senso, che solo in tale ipotesi la clausola andrebbe impugnata.

Infondata in fatto, invece, è l'ulteriore tesi secondo cui la censura sarebbe inammissibile per mancata impugnazione del D.M. n. 138/17 che, al contrario, in parte qua è ritualmente impugnato.

Infondata, infine, è la tesi circa l'asserita inapplicabilità di cui all'art. 400 del D.Lgs. n. 297/94 giacchè il Regolamento (D.M. 138/17) non può, appunto, derogare alla norma di riferimento. La sentenza richiamata del Consiglio di Stato, oltre a fornire un'interpretazione assai originale della soglia di legge, tale da consentire di essere sempre derogata dal Ministero nonostante il vincolo legislativo, è isolata (contra **Cons. Stato, n. 3719/18**) e non è riferita al caso del concorso dirigenziale ma quello del corpo docente.

5.2.C La norma richiamata dal bando, che il Ministero cita per giustificare il proprio operato, non è riferita alla possibilità di annullare la convocazione per taluni e non per altri ma al mero spostamento complessivo delle prove.

Né corretto appare il bilanciamento di interesse con riguardo alle presunte

pretese risarcitorie giacchè, in tal caso, il bene della vita da tutelare era esclusivamente quello della simultanea somministrazione della prova e non certo delle casse dello Stato. E' documentale, infine, il vantaggio dei docenti "sardi" giacchè, proprio in ragione dell'anticipata conoscenza dei quadri di riferimento, essi hanno potuto concentrare il proprio studio, peraltro più lungo, su tali dati.

5.3.D Allo stato non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto. La preliminare fase dell'abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell'anonimato (più diffusamente spiegate con la prima memoria alla quale si rimanda), non può che lecitamente dubitarsi sull'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

Senza il codice sorgente delle operazioni di caricamento dei compiti e del "codice di correzione" agli stessi, è impossibile valutare, tanto da parte di questa difesa quanto del Collegio, la correttezza delle operazioni.

A. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL BANDO DI CONCORSO, ART. 8 COMMA 7. CONTRADDITTORIETÀ NEGLI ATTI DELLA P.A., IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. INIDONEITÀ SUI SUPPORTI INFORMATICI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO

DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. La disciplina relativa alla prova scritta del concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 novembre 2017, è prevista a norma dell'art. 8 del bando di concorso.

Nel particolare, al comma 7 del citato articolo, è previsto che *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*.

Il bando, dunque, prevede chiaramente che l'acquisizione delle risposte fornite dai candidati avvenga in maniera automatica al momento della chiusura del sistema. Tale indicazione, invero, è stata anche ribadita dai membri delle varie commissioni (alla presenza dei tecnici di laboratorio informatico) su tutto il territorio nazionale che, prima dell'inizio della prova, hanno espressamente ricordato ai candidati che il salvataggio sarebbe stato automatico.

Parte ricorrente, tuttavia, ha riscontrato numerose difformità tra l'elaborato effettivamente redatto e la prova pubblicata dal M.I.U.R. sulla piattaforma telematica in data 8 maggio 2019, in cui non sono presenti molte delle modifiche apportate.

1.1. Nel particolare parte ricorrente ha svolto in maniera compiuta il quesito n. 5 e ha provveduto ad apportare le dovute revisioni finali all'elaborato in termini di forma e approfondimento dei contenuti, ma dette modifiche non sono state registrate sul sistema. Tale circostanza ha determinato che la valutazione complessiva del compito della candidata fosse eseguita in maniera parziale rispetto alla prova concretamente svolta.

La scrivente difesa ha inoltrato una formale istanza volta a recuperare tutti i *log di sistema*, ovvero la registrazione cronologica delle operazioni eseguite sul sistema informatico.

Solo dopo la pubblicazione degli elaborati e delle griglie di valutazione parte ricorrente veniva a conoscenza del fatto che il salvataggio, contrariamente a quanto previsto dal bando e contrariamente a quanto affermato dai commissari presenti in aula, non era automatico ma doveva essere effettuato dal candidato.

Nonostante fosse chiarissimo in base alle disposizioni del bando che il salvataggio sarebbe stato automatico, in realtà ciò che si verificava era di tutt'altro tenore, con grave lesione delle disposizioni del bando di concorso e degli interessi dei candidati che, qualora avessero saputo di dover effettuare personalmente i salvataggi di ogni modifica, avrebbero certamente adoperato maggiori accortezze.

2. Si osserva che i candidati non avrebbero potuto intuire della necessità di procedere al salvataggio manuale neanche dalla schermata del modulo da compilare apparsa sugli schermi in quanto non era presente il tasto “salva” bensì la possibilità di chiudere la schermata della domanda corrente e visualizzare il quesito successivo.

2.1. Quanto alle citate istruzioni operative è d'uopo sottolineare che le medesime devono essere lette alla luce delle disposizioni del bando ed interpretate in modo da andare ad integrare e meglio precisare le direttive ivi previste senza snaturarne i contenuti. Trattasi di indicazioni volte a fornire informazioni pratiche per lo svolgimento dell'intera prova (orario di convocazione, collocazione degli effetti personali dei candidati, precisazione del materiale vietato nell'aula, durata della prova) ma che non possono derogare le disposizioni espressamente previste dal bando.

Dall'interpretazione sistematica delle istruzioni operative, ulteriormente si conferma che il salvataggio dell'elaborato non è un passaggio obbligato, in quanto in alcun punto si legge che “è *necessario salvare il file*” ma solo che è necessario darne conferma per visualizzare la domanda successiva.

Risulta palese, in tale scenario, che qualunque istruzione irragionevolmente estensiva e distorsiva delle previsioni della *lex specialis* è posta in violazione della stessa.

3. In tale contesto l'operato della P.A. è manifestatamente illegittimo e viola i anche i principi costituzionalmente garantiti sull'azione amministrativa.

Dalla semplice lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità. Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *“il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti”*. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Le regole cristallizzate nella "*lex specialis*", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e, soprattutto, nell'attuazione.

3.1. Nel caso in parola l'organizzazione e la gestione della prova scritta è avvenuta in modalità difforme con quanto previsto dal bando con riferimento ai requisiti propri del sistema specificamente regolati.

Difatti, l'articolo 8 comma 7 del bando di concorso, prevede espressamente che *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*.

La disposizione ministeriale è inequivocabile e lapidaria. Il sistema acquisisce definitivamente l'elaborato redatto fino allo scadere del tempo senza che il candidato debba procedere ad ulteriori passaggi, ivi compreso il salvataggio manuale.

Tale disposizione risulta palesemente violata in quanto il sistema, contravvenendo alle indicazioni del bando, è stato predisposto in modo che non fosse previsto il salvataggio automatico.

3.2. Si rileva come gli strumenti messi a disposizione dei candidati, di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo, fossero completamente inadeguati a consentire il regolare svolgimento della prova. Il sistema computerizzato che avrebbe dovuto permettere la realizzazione di maggiori garanzie per gli esaminandi affrancando la procedura concorsuale da problematiche legate alla stesura degli elaborati e a disparità di trattamento, peraltro, si è rivelato portatore di lesioni ulteriori, che non si sarebbero verificate qualora la prova si fosse svolta con supporto cartaceo.

È di tutta ovvietà che nel caso di un concorso da svolgersi in modalità digitale si debba assicurare il corretto andamento della prova, senza che le carenze informatiche debbano gravare sui candidati. Sul punto basti considerare che nei concorsi in cui le prove vengono svolte in maniera analogica (su carta) i candidati hanno la certezza che tutto il testo redatto, fino all'ultima parola scritta all'ultimo secondo, resterà impressa e fissa sul foglio.

In questa logica è semplice intuire quanto sia stata grave la lesione patita dalla candidata, nonché la totale illegittimità delle istruzioni operative.

3.3. Quanto osservato incarna la violazione di una disposizione determinata della *lex specialis*. Non vi sono nel caso di specie "mere" violazioni di principi generali, ma vi sono, altresì, da evidenziare violazioni della *lex specialis*, con specifico riferimento all'art. 8 comma 7 del bando.

Si ricorda a noi stessi che l'Amministrazione è *tenuta* ad applicare le disposizioni del bando di concorso (Cons, Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304).

Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Orbene alla luce di quanto esposto e sulla scorta del dato giurisprudenziale e dottrinale, l'agire dell'Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione con il presente ricorso.

4. In ogni caso, secondo le argomentazioni poc'anzi svolte, risulterebbe violato anche il precetto dell'art. 6 della L.n. 241/90 dovendo, senz'altro, essere valorizzata la tesi che vede il potere di regolarizzazione come strumento di correzione dell'eccessivo rigore delle forme.

Innanzitutto ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso del partecipante e non punirlo. Compito e intenzione della p.a. deve essere, dunque, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: *“l'ambito naturale di applicazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un'istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un'istanza. In presenza di tali circostanze l'istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare*

l'eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla p.a.” (Sentenza n. 1724/2011).

5.1. A maggior ragione, nel caso che ci occupa, alla candidata è stato decurtato il punteggio relativo alla domanda n. 5 – a cui è stato attribuito il punteggio pari a 0,00 – a causa della inefficienza dell'Amministrazione, non può non applicarsi il principio del soccorso istruttorio, nato proprio nell'ottica del *favor participationis*.

In tema di ricorsi elettorali di recente il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza 15/06/2015, n. 2910 ha avuto modo di affermare che: *“in materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.”*

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall'Amministrazione, che non ha consentito in alcun modo la valutazione della prova scritta della candidata comprensiva della risposta fornita al quesito n. 5, in totale dispregio, dunque, del principio del soccorso istruttorio.

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

Con il solo Quesito 5 a cui l'istante ha preso il punteggio di 0,00, la D'Aniello potrebbe raggiungere il punteggio di 80 superando ampiamente la cd. prova di resistenza. Anche se non si considerasse nel punteggio acquisibile quello massimo e si facesse riferimento a quello medio ottenuto da parte

ricorrente, la D'Aniello giungerebbe a 71,00 (60 + 11,00) e dunque ben oltre la soglia del 7.

B. MANCANZA DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA. ILLEGITTIMITÀ. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 15, I C., DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 E DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

1. Risulta agli atti l'inesistenza del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione dell'elaborato della dott.ssa D'Aniello.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui trattasi, ogni verbale di correzione relativo alla singola prova scritta è stato pubblicato nel portale personale di "istanze online" di ciascun candidato, anche se con tempistiche molto lunghe ovvero dopo 40 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale.

Al contrario, la ricorrente non rinveniva alcuna pubblicazione sulla propria pagina personale. Per tale motivo, in data 6 maggio 2019, avanzava tempestivamente un'istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia del verbale della seduta di analisi del proprio elaborato che rimaneva completamente inevasa, così come i due solleciti successivi, datati 13 e 25 maggio 2019.

Addirittura, in data 22 maggio 2019, la stessa amministrazione inoltrava un messaggio di posta elettronica ai ricorrenti denominato "AVVISO" ove chiariva che, data la moltitudine delle istanze di accesso agli atti ricevute, avrebbe proceduto a riscontrare con celerità soltanto quelle motivate da un interesse concreto e strettamente personale, ovvero "*limitatamente agli atti concernenti la posizione dei ricorrenti*". Nello stesso documento, tra l'altro, si rimandava ad

una nota nel MIUR, la n. 18824 del 19 aprile 2019, ove si chiariva che “*a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito, accedendo con le proprie credenziali all'area Altri servizi di Polis*”.

La dott.ssa D'Aniello non rinveniva alcun verbale nella propria area personale.

Dunque, non solo non è mai stato pubblicato il verbale in questione sulla propria pagina telematica, ma l'amministrazione protrae l'omissione sino ad oggi non provvedendo, neanche a seguito delle tre istanze di accesso agli atti, alla consegna del documento.

Evidente l'illegittimità subita dalla ricorrente.

La regola della verbalizzazione di ogni seduta delle singole Commissioni, solo mediante lo strumento del verbale infatti è possibile verificare l'effettiva rispondenza dell'operato amministrativo alle disposizioni legislative, alle regole del bando e di tutta la normativa applicabile al caso specifico, e dunque la legittimità e la regolarità dell'attività amministrativa esercitata.

E ciò appare ancora più tangibile in casi come quello *de quo*, in cui la ricorrente non ha superato la prova scritta e, allo stesso tempo, non le viene neanche concessa la possibilità di verificare la modalità di svolgimento della seduta di correzione e valutazione del proprio elaborato; palese la totale violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. È possibile rintracciare anche una violazione della *par condicio* tra tutti i candidati atteso che, l'impossibilità di verificare l'operato della p.a. impedisce di comprendere se siano stati favoriti o sfavoriti alcuni candidati rispetto ad altri.

L'immediata conseguenza, d'altronde, è quella della violazione del principio di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione atteso che l'impossibilità di individuare eventuali irregolarità e vizi dell'*agere* amministrativo, eventualmente idonei ad invalidare la valutazione della prova.

Sul punto, non può di certo disconoscersi in via di principio che la piena conoscenza dell'atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa consapevole dell'incidenza dell'atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di comprendere la lesività del provvedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2010, n. 292).

L'importanza di visionare il verbale di correzione della prova di parte ricorrente appare, nel caso di specie, fondamentale proprio al fine di verificare l'eventuale sussistenza di irregolarità procedurali e/o formali (a partire dal rispetto dei tempi di correzione autoimposti, alla regolare composizione della commissione) concretizzate dalla commissione durante la seduta di specie e idonee ad invalidarne il giudizio espresso.

2. Nè può sostenersi che la pubblicazione e relativa visione della sola “*scheda di valutazione della prova*”, sia sufficiente a garantire il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale della ricorrente. Appare evidente che la mancanza del verbale di correzione dell'elaborato della ricorrente, è idonea ad inficiare anche la validità della c.d. scheda di valutazione.

Occorre considerare che quest'ultima è costituita da una semplice tabella numerica contenente esclusivamente i singoli punteggi attribuiti alla D'Aniello all'esito dell'esame della prova scritta, senza alcuna indicazione circa lo svolgimento della relativa procedura di valutazione svolta dalla Commissione. Identifica, in definitiva, il documento di sintesi della procedura di correzione. La sua effettiva validità, pertanto, è inscindibilmente connessa alla regolarità dello svolgimento dell'intera seduta di valutazione e di tutti i necessari atti prodromici alla sua redazione, una regolarità verificabile solo mediante la lettura del verbale stilato da ogni commissione.

Si ribadisce di conseguenza, l'illegittimità dell'*agere* amministrativo, manifestatamente arbitrario e contraddittorio, che conduce alla violazione del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*

3. Occorre inoltre specificare che la sottocommissione d'esame era soggetta ad un limite temporale predeterminato ovvero dedicare almeno 30 minuti alla correzione di ogni singolo elaborato, alla stregua di quanto definito anche dalla commissione concorsuale iniziale che, riunitasi per la prima volta il giorno 7 febbraio 2019, redigeva il verbale n. 1 come segue:

“Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente richiama all’attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: [...] - La correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti; [...]”.

In tal modo, la Commissione si è autolimitata nell'esercizio della propria attività, imponendosi una specifica regola che non può poi liberamente e discrezionalmente violare a meno di non incorrere in atteggiamenti arbitrari ed illegittimi.

Difatti, *“l’obbligo di provvedere, se di solito si fonda su una norma di legge o di regolamento, può talora essere desunto da un atto amministrativo con cui l’autorità decidente autolimita l’esercizio dei suoi poteri discrezionali o predetermina i contenuti futuri della sua azione”* (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 2 aprile 2008, n. 436).

È ovvio che, se viene fissato un tempo minimo di correzione pari a trenta minuti, questo deve trovare un'applicazione indistinta per tutte le commissioni, non potendosi ammettere sul punto alcuna discrezionalità in capo ai singoli commissari.

Tornando alla situazione specifica della ricorrente, dunque, è evidente che l'inesistenza del verbale le preclude irrimediabilmente la possibilità di verificare il rispetto del limite autoimposto.

Infine, atteso il perdurante silenzio e la continua indifferenza serbata dall'amministrazione nei riguardi delle molteplici richieste avanzate sul punto dalla ricorrente, si richiede che l'amministrazione venga condannata alla esibizione il verbale di specie così come da specifica istanza proposta di seguito.

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

Le prova scritta affrontata dai candidati veniva suddivisa in due parti, una prima riguardante n. 5 quesiti a risposta aperta (da zero a 16 punti per ciascuno), aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico e una seconda relativa ad ulteriori due testi di lingua straniera, su ciascuno dei quali venivano articolate n. 5 domande a risposta chiusa, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 10 (2 punti a quesito).

Oggetto della presente censura sono i 5 quesiti a risposta aperta di cui due, come si dirà nel prosieguo, concernenti casi pratici da esaminare all'orale, oltre a due quesiti a risposta chiusa in lingua tedesca errati come da perizia in atti e un quesito di inglese altrettanto sbagliato (si richiamano le deduzioni delle due perizie di parte depositate) che hanno alterato totalmente l'esito della prova.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione giacché non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del c.d. "quadro di riferimento" elaborato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 13 D.M. n. 138/2017 e pubblicato il 17 ottobre 2017.

Ebbene, sulla base del predetto "quadro di riferimento", nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 37 Sottocommissioni elaboravano una griglia di valutazione da utilizzare per l'esame delle prove scritte a risposta "aperta". Tale griglia di gennaio prevedeva ulteriori specificazioni e pertanto i candidati sardi a cui veniva rinviata la prova risultavano ulteriormente agevolati.

1. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun

modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Difatti, l'unica motivazione fa riferimento ad una griglia di valutazione poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto e che si risolve conseguentemente in giudizi apodittici e precompilati che svincolano i principi guida dell'*agere* amministrativo.

Il solo voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Commissione ha ritenuto non sufficienti, complessivamente, gli elaborati della ricorrente, invero, appare assolutamente incongruo e inadeguato a giustificare la valutazione degli stessi, così come chiarito nel ricorso introduttivo.

1.1. In proposito, come è noto, si sono andati consolidando nel tempo due opposti orientamenti. Il primo si fonda sulle argomentazioni secondo cui il voto sintetizza ed esprime, in forma numerica, il giudizio e reca, pertanto, in sé la propria motivazione.

A tale indirizzo si contrappone quello sostenuto da altra giurisprudenza (*ex multis* TAR Veneto, I Sez. 1 ottobre 2002 n. 5927, 1 agosto 2002 n. 3831 e 21 gennaio 2002 n. 137; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420; T.A.R. Milano sez. III, 1240/2016) che afferma l'insufficienza, sotto il profilo motivazionale, del giudizio formulato in termini esclusivamente numerici, in quanto non consente al candidato di conoscere le specifiche ragioni della valutazione così espressa in rapporto al contenuto della prova svolta e gli preclude, altresì, la possibilità di un'efficace tutela giurisdizionale.

1.2. Nell'esaminare la questione è necessario prima di tutto definire la natura del voto, cioè del punteggio espressivo del giudizio formulato in ordine alla prova di un candidato.

È indubbio che l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/90, imponga un obbligo di motivazione, il quale rappresenta la proiezione del più ampio e incisivo dovere di trasparenza che permea l'azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile

1999, n. 538), anche in funzione di un'adeguata tutela delle ragioni che l'ordinamento deve assicurare ad ogni amministrato.

È dunque a tal fine che deve definirsi, in concreto, per passare alla questione in esame, quali presupposti di fatto e ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell'istruttoria che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, debba esplicitare, direttamente o *per relationem*, il provvedimento di non ammissione alla fase orale dell'esame.

In proposito appare di immediata evidenza che la motivazione dell'esclusione, *“costituita dalla semplice affermazione che le prove del candidato non hanno raggiunto il livello della sufficienza, si risolve in una mera tautologia, poiché funzione della selezione concorsuale è proprio quella di discernere i capaci dagli inidonei”* (T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ma se la semplice affermazione d'insufficienza non è una motivazione, non si comprende come possa esserlo un voto inferiore ad un minimo prestabilito (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566). Il voto, infatti, costituisce il momento terminale di un complesso di valutazioni operate dall'organo giudicante, le quali costituiscono i presupposti di fatto del provvedimento negativo; ovvero, in altri termini, l'espressione ultima delle risultanze dell'istruttoria, qui costituita dalla correzione degli elaborati: la sola votazione, disancorata dall'*humus* dell'istruttoria, non può fornire alcuna informazione sull'attività cognitiva e valutativa che l'ha preceduta.

Il voto, in altre parole, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio; non c'è dubbio ad esempio che il voto “0,5” corrisponda ad un giudizio di insufficienza rispetto al parametro della pertinenza mentre quello di “1,5” rappresenta il massimo della valutazione, ecc.

L'obbligo di motivazione, *ex art. 3 cit.*, viene osservato soltanto dando conto di quell'attività, che corrisponde puntualmente all'interesse che ha il candidato a conoscere il ragionamento alla base del quale è stata poi presa da parte dell'Amministrazione la decisione di escluderlo dalla procedura concorsuale.

È dunque rispetto a quella fase che il dovere di trasparenza deve essere massimamente rispettato e dal quale non si può prescindere, se si tiene conto del rilevante numero di soggetti costantemente coinvolti: *“un’esclusione per insufficienza - soprattutto in procedure il cui esito può ripercuotersi profondamente sulla vita di una persona (ed anche di questo il giudice deve farsi carico) - non è, almeno oggi, comunemente sentita come correttamente giustificata dal semplice rinvio ad un voto, inadeguato a dare conto e ragione della scelta compiuta, e quasi indizio di possibili parzialità”* (TAR Veneto, Sez. I, 15 marzo 2001, n. 1439).

2. E’ risaputo che, *“alla luce del principio enunciato dall’art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche”* (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367).

È del resto di tutta evidenza che, se l’obiettivo è quello di rendere edotto il candidato degli errori commessi nella redazione degli elaborati, tale fine non può certamente considerarsi raggiunto attraverso una semplice valutazione numerica apposta in calce agli elaborati stessi, neanche qualora la commissione abbia adottato, come nel caso in esame, trascrivendole nella griglia di correzione, una lista *“preconfezionata”* di indici valutativi (generici).

I predetti criteri, difatti, sono privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato e si rivelano assolutamente inadeguati a giustificare una valutazione insufficiente, in quanto queste non appaiono supportate da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri.

In altri termini, l'assenza di annotazioni a margine degli elaborati non consente al candidato di comprendere l'errore commesso e la gravità dello stesso sulla complessiva valutazione effettuata dalla Commissione e, soprattutto, non permette di individuare in base a quale criterio l'elaborato è stato giudicato insufficiente.

Stando così le cose, **“non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non essendo consentito quindi di risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza ed originalità]”** (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

3. Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell'ambito del precedente concorso del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che **“il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico”** (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell'insufficienza rassegnata.

Ed infatti, è proprio questo il principio consolidato in giurisprudenza e ribadito proprio di recente dal C.d.S, per cui **“nei pubblici concorsi (nella specie notarili) le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non**

una ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza)" (C.d.S., Sez. IV, n. 492; in termini cfr. anche sez. IV Cons. St., sez. III, 17 maggio 2013, n. 2684; Id., 7 gennaio 2013, n. 15; Cass. civ, ss.uu., 22 maggio 2012, n. 8071).

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'illogicità e l'incomprensibilità delle valutazioni rassegnate dalla Commissione appaiono invero enfatizzate dal fatto che i criteri stabiliti a monte appaiono evidentemente incerti e, per la genericità della loro natura, intrinsecamente inidonei a consentire di comprendere i relativi punteggi attribuiti.

1. I criteri utilizzati dalla Commissione per la correzione degli elaborati, in particolare, sono quelli contenuti nel verbale del 25 gennaio 2019, che costituiscono espressione dei quadri di riferimento strutturati dal Comitato tecnico-scientifico.

Senonché, tali criteri, per come sono strutturati, non possono affatto realizzare l'esigenza di valutare un elaborato scritto come quello somministrato. In particolare, occorre porre l'attenzione sugli "indicatori" che per ciascun criterio sono stati estrapolati e che rappresentano estrinsecazione del quadro di riferimento.

Così, ad esempio, il criterio n. 3 rubricato “*sintesi esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito*” appare intrinsecamente contraddittorio poiché richiede al candidato una trattazione “*esaustiva*” che sia contemporaneamente “*sintetica*”. Un criterio siffatto concretamente inapplicabile.

In sostanza, secondo la Commissione, il candidato, sinteticamente ed in forma concisa deve individuare, secondo quelli che sono gli indicatori, “*azioni strategiche, inquadrare in una visione unitaria dell’istituzione scolastica purché coerenti con i poteri di direzione e coordinamento ed efficaci in quadro di sistema*”. **Soprattutto se, nella specie, tali concetti sono rapportati con una prova scritta che, compresi i quesiti di lingua straniera, ha la durata imposta di 150 minuti.**

2. L’eccessiva discrezionalità che dei criteri così impostati consente di rassegnare alle valutazioni, poi, emerge in maniera evidente se si tiene in considerazione la scala di valutazione che nel verbale del 25 gennaio 2019 la Commissione ha individuato per l’assegnazione dei punteggi ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione.

Detto in altri termini, a mero titolo esemplificativo, la sottocommissione n. 1 avrà assegnato il punteggio di 4 ad elaborati che, magari, per la sottocommissione 27 non meritavano più del minimo, ossia 0,5.

Chiaramente tutto questo poteva essere evitato se i singoli valori della scala di riferimento fossero stati correttamente esplicitati; solo in tal modo poteva garantirsi quella uniformità delle valutazioni che deve caratterizzare il momento principale di ogni procedura concorsuale, ossia quello di correzione della prova del candidato.

3. La genericità dei criteri, unita all’assenza di riferimenti precisi nella scala di valutazione elaborata nel verbale del 25 gennaio 2019, ha così determinato risultati assolutamente eterogenei fra le varie sottocommissioni in merito ai candidati ammessi alla prova orale.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 CO. 2, D.M. 3 AGOSTO

2017. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

L'art. 10, co. 1 D.M. n. 138/2017 stabilisce che *“la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3”*. il comma successivo individua le materie oggetto della prova e scritta ed infine l'art. 11, relativo alla prova orale prevede che *“La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”*.

Fatta questa premessa è ora possibile esaminare le tracce per verificare come 3 di esse, per le ragioni che verranno in seguito rassegnate, non rispondono alle condizioni prescritte dal regolamento ministeriale.

Le tracce hanno un denominatore comune: le prime due righe sono identiche. Al candidato si richiede di evidenziare le principali azioni del dirigente scolastico in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, come da superiore confronto.

Ogni quesito, poi, esprime una richiesta differente:

I quesiti nn.1 e 4 riguardano le materie definite dal Regolamento Decreto n.138 del 3 agosto 2017, come previsto dall'art.10, co. 2. al contrario i quesiti n.2, 3, richiedono al candidato di proporre:

- Quesito 2 – una procedura,
- Quesito 3 – strumenti per ridurre l'incidenza di un fenomeno critico,

Nella perizia in atti si nota come le domande 2 e 3, per impostazione e contenuto, sono assimilabili ad un caso da risolvere, oggetto, come previsto da Bando, del colloquio orale e non della prova scritta. Nello specifico, si ha avuto modo nell'atto introduttivo del presente giudizio di chiarire come i quesiti 2 e 3 dovessero considerarsi studi di caso e di come non ammettano e non possono ammettere risposte univoche, giuste o errate in assoluto, perché lasciano al candidato ampi spazi per esplicitare azioni, risoluzioni, procedure, strategie

diverse e alternative in base alla propria visione di scuola e al proprio personale profilo di leadership e management.

In relazione ai quesiti n.2,3 proposti dal MIUR ai candidati in sede di prova del 18/10/18, si eccepiscono tali questioni differenti, ma correlate e intrinseche:

Incoerente applicazione e violazione del Regolamento, in quanto due su cinque dei quesiti a risposta aperta proposti dal Miur in sede di prova scritta del 18/10/18 sono “studi di caso”, modalità prevista per la prova orale (art.11, c.1), che non trova coerenza con il dettato del Regolamento per la prova scritta (art. 10, c.2);

Perdita di range assoluto di correttezza/errore della risposta;

Perdita di oggettività della griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, pertanto risultano poco controllabili;

Eccessivo incremento dei margini di discrezionalità del giudizio tecnico della commissione.

In sostanza, si tratta di quesiti che non potevano costituire oggetto della prova scritta, secondo quelle che sono le indicazioni ministeriali, atteso che, trattandosi di “studi di caso”, dovevano invece, essere somministrati nella successiva fase orale.

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi, con superamento della prova di resistenza di cui alla tabella seguente e valevole anche per la richiesta fase cautelare.

Cognome	Nome	Punteggio quesito n. 2	Punteggio quesito n. 3	Punteggio ottenibile con l'attribuzione del 16
D'Aniello	Margherita	9,00	8,00	79,00

L'interesse principale di parte ricorrente è quello di essere ammesso alle successive prove orali, ragion per cui i successivi motivi di ricorso, tendenti ancor di più all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere

delibati in via graduata (e con riserva di ulteriormente graduarli prima della delibazione da parte di codesto On.le Collegio), solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale, secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza, esattamente 64. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (**“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”**).

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la ratio della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango sottordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un *minimum* di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e

proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacchè, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

2. Ma la violazione del criterio della soglia minima emerge anche sotto un altro punto di vista. Secondo il bando e il regolamento nella determinazione del punteggio complessivo **la prova preselettiva non assume alcun rilievo.**

Tuttavia, l'art. 7, D.P.R. n. 487/1994, applicabile anche ai concorsi per titoli ed esami disciplinati dal successivo art. 8, stabilisce in maniera chiara che il punteggio vada considerato in maniera complessiva, tenendo in considerazione tutte le prove (**Cons. Stato, n. 3719/18**).

Pertanto la valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova preselettiva.

Nel caso di specie alla preselettiva la **Prof.ssa D'Aniello Margherita** ha preso **82,4 punti** e alla prova scritta **64 punti**. Risulta per *tabulas* che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove che giustifica la ratio selettiva di una norma che è già di dubbia legittimità.

Punteggio prova preselettiva	Punteggio prova scritta	Punteggio complessivo tra le due prove (Media del 7)	Media riportata in decimi
82,40	64,00	146,40	7,30

Non v'è ragione al contrario per non consentire di recuperare l'insufficienza di 70/100 con il maggior punteggio maturato nella prova preselettiva. Ciò vale a maggior ragione per il contenzioso di cui in causa dove i ricorrenti con un punteggio al test superiore al 6 (*rectius*, 60) sono stati ammessi alla prova successiva.

* * * * *

Si riportano di seguito i motivi di ricorso **tendenti sempre gradualmente all'annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale riesame della prova**, e poi solo in via subordinata all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere deliberati in via graduata, solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente all'eventuale prova orale suppletiva, e sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere "unica" tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che "*la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data* in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR". Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'U.S.R. della Sardegna, a seguito di un'ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l'espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più

efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette. Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera. Avendo avuto a disposizione quasi due mesi in più rispetto a tutti gli altri candidati, fra cui va ricompresa anche parte ricorrente, coloro i quali hanno svolto le prove in Sardegna si sono inevitabilmente collocati in una posizione di vantaggio ingiustificata rispetto a tutti gli altri. Tale vantaggio emerge in tutta la sua evidenza se si considera che i quadri di riferimento pubblicati per la prova del 18 ottobre così come le indicazioni bibliografiche per le prove in lingua straniera, erano identici a quelli pubblicati in vista della prova espletata dai candidati della regione Sardegna. Ingiustificatamente, quindi, una situazione che doveva essere trattata nella medesima maniera, conducendo ad un rinvio complessivo della prova e non geograficamente limitato, ha condotto ad un’evidente disparità di trattamento.

Com’è noto, *“la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione è riscontrabile solo nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato”* (T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, 17 maggio 2018). Nella specie ci troviamo certamente in una situazione di palese disparità di trattamento giacché situazioni identiche (svolgimento di una prova di concorso) sono state trattate in modo diseguale: parte ricorrente ha potuto prendere contezza del quadro di riferimento e delle indicazioni bibliografiche solo il giorno antecedente la prova, i candidati della regione Sardegna, invece, hanno usufruito di quasi 60 giorni in più.

In questo quadro l’azione dell’amministrazione, dovendo essere ispirata al principio di *par condicio* fra i candidati, avrebbe dovuto determinare un rinvio

generale e non limitato solo ad alcuni candidati che, per mera casualità, dovevano espletare la prova in una specifica città. Pare, quindi, che fra le preminenti ragioni di par condicio dei candidati e quelle di speditezza della procedura concorsuale, l'amministrazione abbia dato prevalenza alle seconde, con buona pace di quei principi di imparzialità che devono, invece, ispirare ogni procedura selettiva.

Chiaramente le medesime argomentazioni valgono anche per la prova suppletiva svolta a Roma sempre il 13 dicembre 2018 per i candidati ammessi con provvedimenti giurisdizionali.

SI INSISTE:

Per l'ostensione di tutta la documentazione per la quale è già stata formulata, mediante l'atto introduttivo del presente giudizio, istanza *ex art. 116 c.p.a*

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto. *Medio tempore*, considerando anche il superamento della prova di resistenza che la ricorrente può vantare in virtù del computo del punteggio spettante anche per una sola domanda tra quelle contestate, si impone l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta la nomina di una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dal ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso e che verranno ritenuti fondati. Ed infatti, la ricorrenza va disposta, giacché accertate “*le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale*” può essere ordinato “*il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale*” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615). L'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che il corrente anno scolastico non è ancora iniziato e le graduatorie regionali continuano a scorrere ai fini della assegnazione di tutte le sedi. Si consideri peraltro che la delibazione di merito sulla sentenza n. 8655/2019 del T.A.R. del Lazio di annullamento del concorso

de quo, attualmente sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3512/2019, risulta fissata per il 12 marzo 2020 con incertezza, sino a quel momento, delle sorti dell'intera procedura; qualora non intervenisse per la D'aniello una pronuncia cautelare fondata anche sugli specifici motivi di diritto avanzati in questa sede, la ricorrente perderebbe l'intero anno scolastico, con mancata assegnazione delle sedi regionali prescelte, oltre ad incorrere nell'eventualità di sostenere una prova orale suppletiva a distanza di circa un anno dallo svolgimento della prova scritta.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, la partecipazione di parte ricorrente alla successiva prova orale mediante predisposizione di prove suppletive, anche tramite riesame, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, l'annullamento dell'intera prova concorsuale, secondo quanto calendato nei successivi motivi.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 10 settembre 2019.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti